



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 175/2022

VERIFICA DELLE EMISSIONI 2021 DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI MOLTO RIDOTTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 NN. AUTT. 1233, 1633 e 1634, PRESA D'ATTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI 2021 DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021 NN. AUTT. 1054, 1175, 2332

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" ed in particolare gli articoli 31, 32, 42 e 47;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione n. 119/2019 di questo Comitato, recante "Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030", notificata alla

Commissione Europea in data 30 settembre 2019 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato e approvata dalla Commissione Europea il 12 maggio 2020 (prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga), in particolare l'art. 5;

VISTA la deliberazione n. 17/2020 di questo Comitato recante *“aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio italiano ed eleggibile per l'applicazione degli articoli 27, 27-bis para 1, 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. per il periodo 2021-2025 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 161/2019 e invio degli stessi alla Commissione europea”* e in particolare l'art. 3 comma 3 ai sensi del quale *“I gestori degli impianti di cui all'(allegato III) eleggibili ai sensi dell'articolo 27-bis para 3 sono tenuti a fornire riscontro all'Autorità Nazionale Competente (Comitato ETS) del sussistere della condizione di cui all'articolo 27-bis para 3, certificando, annualmente nell'ambito della comunicazione annuale delle emissioni, corredandola di Attestato di verifica di verificatore accreditato, il rispetto del limite delle ore di funzionamento delle singole unità di riserva e/o emergenza e qualora tale limite sia superato di rendicontare puntualmente ore effettive di funzionamento ed emissioni associate a ciascuna unità, come dichiarate nel modulo R-EX, (A2_1) nell'ambito della comunicazione delle emissioni”*;

VISTA la deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

VISTA la deliberazione n. 23/2021 di questo Comitato, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47.”* e in particolare l'articolo 8, 9 e 11;

VISTA la deliberazione n. 67/2022 di questo Comitato, recante *“Integrazioni e modifiche della deliberazione 23/2021 “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 67/2022;

VISTA la deliberazione n. 138/2022 recante *“Verifica delle emissioni 2021 degli impianti molto piccoli emettitori, presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2021 degli impianti piccoli emettitori ai sensi degli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 23/2021 e stima conservativa delle emissioni 2021 per l'impianto piccolo emettitore n. aut. 2344”*;

VISTA la deliberazione n. 142/2022 di questo Comitato, recante *“Procedure per l'assolvimento dell'obbligo di conformità per l'anno 2021 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 23/2021”*;

VISTO il comunicato n. 3/2022 recante oggetto *“Piccoli Emettitori: proroga al 20 ottobre p.v. del termine per l'adempimento all'obbligo di conformità (CFM4) per l'anno 2021”*;

VISTA la deliberazione n. 164/2022 di questo Comitato, recante *“Aggiornamento degli elenchi di opt out di cui agli allegati 1, 2 e 3 della deliberazione n. 80/2021”*;

CONSIDERATO che decorso un intero anno civile in stato di inattività o in regime di sospensione o cessazione definitiva (chiusura) ai sensi dell'articolo 14 comma 8 della deliberazione n. 23/2021

come modificata dalla deliberazione n. 67/2022, il gestore non è tenuto alla comunicazione delle emissioni per l'anno civile in cui è risultato essere inattivo;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo II (Molto Piccoli Emettitori) della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 11, la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto di cui al comma 4, secondo la modulistica disponibile a portale e *“il Comitato comunica i risultati della verifica al gestore con propria deliberazione entro i 60 giorni successivi al termine per la presentazione delle comunicazioni delle emissioni [...]”*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo I (Piccoli Emettitori) della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 8, la comunicazione delle emissioni, corredata di attestato di verifica che può essere condotta fuori sito fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2, è valutata in termini di completezza e coerenza dal Comitato che ne prende atto con propria deliberazione entro 60 giorni dal termine ultimo per l'invio delle istanze o ne stima conservativamente le emissioni ai sensi dell'articolo 8 comma 4 a fronte di mancata comunicazione o comunicazione non conforme alle prescrizioni sul monitoraggio;

CONSIDERATO che limitatamente agli impianti di cui al capo III (unità di riserva e/o emergenza) della deliberazione n. 23/2021 ai sensi dell'articolo 12 comma 2 *“il gestore di un impianto dell'allegato III include nella comunicazione delle emissioni, di cui agli articoli 8 o 11 della deliberazione (23/2021), oppure di cui all'art. 35 del decreto legislativo 47/2020, le unità di riserva o emergenza elencate nel medesimo allegato che nell'anno di riferimento hanno superato le 300 ore di funzionamento annuo”* e ai sensi del comma 3 *“il superamento della soglia di cui al comma 2 comporta la re-inclusione delle unità di riserva o emergenza interessate nel perimetro dell'impianto e nel relativo piano di monitoraggio a partire dall'anno successivo a quello di riferimento”*;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti individuati in allegato 1 alla deliberazione n. 100/2022 sono tenuti all'obbligo di verifica in sito della comunicazione delle emissioni 2021 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della deliberazione n. 23/2021;

VISTO l'articolo 42 comma 22 lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020 in base al quale *“il gestore dell'impianto di dimensioni ridotte Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a inviare la comunicazione delle emissioni entro il trenta aprile di ogni anno”*;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 *“Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all'art.10 della delibera 16/2013 ai sensi della deliberazione n. 23/2021”*;

VISTA la Relazione relativa ai gestori di impianti di dimensioni ridotte soggetti all'obbligo di comunicazione delle emissioni 2021 del 04/10/2022 (supplemento alla relazione del 26/7/2022);

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS inerente le Comunicazioni delle emissioni 2021 di accompagnamento alla deliberazione n. 138/2022 per la sospensione di istruttoria dei procedimenti relativi agli impianti con nn. autt. 1054, 1175, 2332, 1233, 1633, 1634, ai fini della corretta rendicontazione delle relative emissioni;

VISTA l'acquisizione il 08/09/2022 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale il 28/06/2022, al gestore dell'impianto n. aut. 1054 che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0006071.13-09-2022) per la presa d'atto delle emissioni 2021;

VISTA l'acquisizione il 27/09/2022 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale il 21/06/2022, al gestore dell'impianto n. aut. 1633 che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0006362.27-09-2022) per la verifica delle emissioni 2021;

VISTA l'acquisizione il 4/10/2022 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale il 29/09/2022, al gestore dell'impianto n. aut. 1634 che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0006497.04-10-2022) per la verifica delle emissioni 2021;

VISTA la deliberazione n. 163/2022 del 26/9/2022 recante *“Revoca delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra per gli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 nn. Autt. 1175 e 2332”*;

VISTA l'istruttoria condotta per la verifica delle emissioni 2021 per l'impianto n. aut. 1233 (*“1233_COM-0000023478_2021”*) transitato tra i Molto Piccoli Emittitori (impianto di cui al capo 2 della deliberazione n. 23/2021) con deliberazione n. 164/2022;

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalla deliberazione n. 23/2021 e consentire ai gestori di adempiere all'obbligo di conformità delle emissioni per l'anno 2021 qualora le emissioni verificate siano superiori alle emissioni consentite per l'anno 2021;

VISTO il RENAPE (*“220921_RENAPE_IV_.pdf”*) pubblicato nella sezione del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>);

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 6/10/2022

DELIBERA

Art. 1

(Verifica delle emissioni 2021 dei Molto Piccoli Emittitori nn. autt. 1233 e 1633)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 23/2021, sono verificate con esito positivo dal Comitato, le comunicazioni delle emissioni relative all'anno 2021 per gli impianti di dimensioni molto ridotte nn. Autt. 1233, 1633 e 1634, come riportato in allegato 1.
2. Gli impianti nn. Autt. 1233 e 1633 di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni sono verificate con esito positivo con *“Raccomandazioni del Comitato ETS”* sono elencati nell'Allegato 1, tabella 1. I gestori di tali impianti sono tenuti a conformare i propri sistemi e procedure di monitoraggio e ad aggiornare il proprio Piano di monitoraggio entro 30 (trenta) giorni da specifica informativa notificata al gestore tramite portale.

3. L'impianto n. aut. 1634 di cui al comma 1, la cui comunicazione delle emissioni è verificata con esito positivo con "Osservazioni del Comitato ETS" è elencato nell'Allegato 1, tabella 2.
4. Ai gestori di cui al comma 2 e 3 è notificato, tramite portale, l'esito dell'istruttoria a valle della pubblicazione della presente deliberazione sul portale ETS.

Art. 2

(Presenza d'atto delle emissioni verificate 2021 dei Piccoli Emettitori nn. Autt. 1054, 1175, 2332)

1. Ai sensi dell'articolo 8 e 9 della deliberazione n. 23/2021, si prende atto delle emissioni verificate relative all'anno 2021, come riportato in allegato 2, per gli impianti di dimensioni ridotte nn. Autt. 1054, 1175, 2332, la cui istruttoria è conclusa positivamente.
2. Gli impianti nn. Autt. 1175 e 2332 di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni non riportano osservazioni del Verificatore o del Comitato ETS sono elencati nell'Allegato 2, tabella 1.
3. L'impianto n. aut. 1054 di cui al comma 1, la cui comunicazione delle emissioni riporta "Raccomandazioni del Verificatore", è elencato in Allegato 2, tabella 2 e il relativo gestore è tenuto ad adeguarsi a quanto indicato dal verificatore aggiornando il relativo piano di monitoraggio.

Art. 3

(Obbligo di conformità 2021 per gli impianti nn. autt. 1054 e 1175)

1. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di conformità per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021, nelle modalità di cui alla deliberazione n. 142/2022, i gestori degli impianti n. aut. 1054 e 1175 tengono conto delle emissioni verificate per il 2021 di cui all'articolo 1, nonché delle emissioni consentite 2021 come riportate in RENAPE
2. I gestori degli impianti nn. Autt. 1054 e 1175 adempiono all'obbligo di cui al comma 1, tramite portale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Art. 4

(Iscrizione delle emissioni nel RENAPE)

1. Le emissioni verificate 2021 degli impianti di cui all'articolo 1, riportate in allegato 1, le emissioni 2021 di cui all'articolo 2, riportate in allegato 2, sono annotate nel RENAPE ai sensi della deliberazione n. 50/2021.

Art. 5
(Pubblicazione)

1. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero per la Transizione ecologica (www.minambiente.it), nel sito del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
2. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione ai gestori prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 5 e dell'articolo 11 comma 6 della deliberazione n. 23/2021

IL PRESIDENTE

Alessandro Caretoni



Allegato 1 – Elenco degli impianti Molto Piccoli Emettitori (MPE) di cui al capo II della deliberazione n. 23/2021, la cui istruttoria è conclusa con esito positivo ad integrazione di quanto deliberato con deliberazione n. 138/2022

Tabella 1 – Impianti Molto Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono istruite con esito positivo con raccomandazioni del Comitato ETS per aggiornamento del Piano di Monitoraggio

| Prog. | Num. AUT | Denominazione impianto | Gestore | Data invio Comunicazione 2021 | Esito istruttoria | Emissioni Verificate (tCO ₂) |
|-------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 1233 | CARTIERA RIVIGNANO S.p.a. | CARTIERA RIVIGNANO S.P.A. | 27/04/2022 | VERIFICATA | 2.144 |
| 2 | 1633 | CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI SCAFATI | FRATELLI LONGOBARDI S.R.L. | 29/04/2022 | VERIFICATA | 1.555 |

Tabella 2 – Impianti Molto Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono istruite con esito positivo con osservazioni del Comitato ETS

| Prog. | Num. AUT | Denominazione impianto | Gestore | Data invio Comunicazione 2021 | Esito istruttoria | Emissioni Verificate (tCO ₂) |
|-------|----------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 1634 | CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI CALVI | FRATELLI LONGOBARDI S.R.L. | 29/04/2022 | VERIFICATA | 2.146 |

Allegato 2 – Elenco degli impianti Piccoli Emettitori (PE) di cui al capo I della deliberazione n. 23/2021, la cui istruttoria è conclusa con esito positivo ad integrazione di quanto deliberato con deliberazione n. 138/2022

Tabella 1 - Impianti Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono corredate di attestato di verifica valido e privo di osservazioni

| Progr. | Num. AUT | Denominazione Impianto | Gestore | Data Trasmissione | Emissioni tCO ₂ eq | Esito istruttoria |
|--------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2332 | ALBERIO SPA | ALBERIO S.P.A. | 26/04/2022 | 8.458 | Attestato di verifica accettato |
| 2 | 1175 | U.L.S.S. N.6 VICENZA PO S.BORTOLO | EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. | 12/04/2022 | 7.840 | Attestato di verifica accettato |

Tabella 2: Impianti Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono corredate di attestato di verifica con “raccomandazioni del verificatore” per l’aggiornamento del Piano di Monitoraggio

| Progr. | Num. AUT | Denominazione Impianto | Gestore | Data Trasmissione | Emissioni tCO ₂ eq | Esito istruttoria |
|--------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 1054 | CARTIERA SUL LIRI S.P.A. | CARTIERA SUL LIRI S.P.A. | 29/04/2022 | 4.724 | Attestato di verifica accettato |